

Odg 1945 ordinario RAS 5 novembre 2025

PARERI E PROPOSTE

1) - **9/PP/2024** - Consiglieri Edoardo Cilentì, Bernadette Nicotra, Roberto D'Auria, Genantonio Chiarelli, Paola D'Ovidio, Andrea Mirenda, Antonello Cosentino, Maurizio Carbone, Tullio Morello, Marco Bisogni, Roberto Fontana, Maria Vittoria Marchianò, Maria Luisa Mazzola, Michele Papa, Roberto Romboli, Domenica Miele, Michele Forziati, Antonino Laganà, Marcello Basilico, Mariafrancesca Abenavoli, Eligio Paolini e Dario Scaletta - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto **‘Questione relativa all'annunciata introduzione - col decreto attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario - della verifica dell'idoneità psicoattitudinale di coloro che abbiano superato le prove scritte e orali del concorso in magistratura’**.

(Nota pervenuta in data 25 marzo 2024 Prot. Atti Int. 145/2024)

Consigliere Ernesto Carbone - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto: **‘Questione relativa all'annunciata introduzione - col decreto attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario - della verifica dell'idoneità psicoattitudinale di coloro che abbiano superato le prove scritte e orali del concorso in magistratura’**.

(Nota pervenuta in data 25 marzo 2024 Prot. Atti Int. 146/2024)

Consiglieri Claudia Eccher, Isabella Bertolini, Felice Giuffrè, Rosanna Natoli, Daniela Bianchini e Enrico Aimi - richiesta di apertura di una pratica avente ad oggetto: *‘Utilizzo di test psico-attitudinali per l'accesso in magistratura’*.

(Nota pervenuta in data 27 marzo 2024 Prot. Atti Int. 152/2024)

Lettera aperta sottoscritta da 414 magistrati ai componenti del CSM sull'introduzione dei test psicoattitudinali di accesso alla magistratura - decreto legislativo 44/2024.

(Nota pervenuta in data 13 maggio 2024 - prot. 20824/2024)

(relatori Consigliere PAOLINI, Consigliere FONTANA)

La Commissione, all'unanimità, propone al *Plenum* di adottare la seguente delibera:

“Il Consiglio,

visti gli atti di cui al fascicolo 9/PP/2024,

OSSERVA

Con d.lgs. n. 44/24, mediante modifica dell'art. 1, d.lgs. n. 160/06¹, è stata introdotta dal Legislatore, nell'ambito delle prove (scritte e orali) previste per l'accesso alla magistratura ordinaria, una specifica valutazione dell'idoneità psicoattitudinale alle funzioni giurisdizionali.

¹ Art. 1, d.lgs. n. 160/06, come modificato dall'art. 5, d.lgs. n. 44/24
(Concorso per magistrato ordinario)

1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, può essere attivata la procedura di reclutamento.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e diritto della crisi e dell'insolvenza;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto dell'Unione europea;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
- m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco;

m-bis) colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta e una valutazione di idoneità psico-attitudinale, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza nel colloquio sulla lingua straniera o nel colloquio psico-attitudinale è motivata con la sola formula "non idoneo".

5-bis. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio psico-attitudinale di cui al comma 4, lettera m-bis), sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura, per le medesime finalità, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicomетria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo nominato ai sensi del comma 6, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice, su proposta del Consiglio universitario nazionale, docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale e **docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative, rispettivamente, alla lingua straniera della quale sono docenti e al colloquio psico-attitudinale.**

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 5-*bis*, primo periodo, d.lgs. n. 160/06, è previsto lo svolgimento di test psicoattitudinali per i candidati ammessi alla prova orale (dunque terminata la valutazione degli elaborati scritti). I test sono individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura *“nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicomетria”*.

In occasione della prova orale (art. 1, comma 4, lett. m-*bis*, d.lgs. n. 160/06), è poi previsto un *“colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera”*.

A tal fine, con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice, su proposta del Consiglio universitario nazionale, docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale e docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative, rispettivamente, alla lingua straniera della quale sono docenti e al colloquio psicoattitudinale (art. 1, comma 6, d.lgs. n. 160/06).

Il colloquio psicoattitudinale, diretto dal Presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo nominato ai sensi del comma 6 dell'art. 1, d.lgs. n. 160/06, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psicoattitudinale (art. 1, comma 5-*bis*, secondo periodo, d.lgs. n. 160/06).

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 44/24, le modifiche dell'art. 1, d.lgs. n. 160/06, si applicano ai concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025.

Il Legislatore delegato assegna al Consiglio Superiore della Magistratura l'individuazione dei test da effettuare prima della prova orale, *“nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicomетria”*.

È, inoltre, assegnata al Consiglio Superiore l'individuazione con propria delibera delle condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

La Sesta Commissione, allo scopo di individuare le condizioni di inidoneità ostative all'accesso alla funzione giudiziaria, ha provveduto all'audizione di 19 esperti tra docenti e professionisti, specialisti in psicologia, psichiatria e medicina del lavoro, di seguito indicati:

1) **Prof. Francesco Avallone**

prof. emerito di Psicologia del Lavoro Univ. Sapienza di Roma e Unitelma Sapienza

2) **Prof. Carlo Caltagirone**

prof. emerito di Neurologia Univ. di Roma Tor Vergata

3) **Dott. Emanuele Caroppo**

docente di Psichiatria e Psicologia Sociale Univ. Cattolica del Sacro Cuore

4) **Prof. Davide Dettore**

docente di Psicologia Clinica Univ. di Firenze

5) **Prof. Santo Di Nuovo**

prof. emerito di Psicologia Generale Univ. di Catania

6) **Prof.ssa Chiara Ghislieri**

docente di Psicologia del Lavoro Univ. di Torino

7) **Prof. Anna Maria Giannini**

docente di Psicologia Generale Univ. Sapienza di Roma

8) **Prof. Guglielmo Gulotta**

Prof. emerito di Psicologia Giuridica Univ. di Torino

9) **Dott. David Lazzari**

Presidente nazionale Ordine degli Psicologi

10) **Dott.ri Fabio Manca e Luca Brenna**

Direzione nazionale INCA / CGIL

11) **Prof.ssa Amelia Manuti**

docente di Psicologia del Lavoro Univ. di Bari

12) **Prof. Vincenzo Mastronardi**

già direttore della Cattedra di Psicopatologia Forense Univ. Sapienza di Roma

13) **Prof.ssa Monica Molino**

docente di Psicologia del Lavoro Univ. di Torino

14) **Prof. Giuseppe Sartori**

docente di Psicologia Forense Univ. di Padova

15) **Prof. Andrea Spoto**

docente di psicometria Univ. di Padova

16) **Dott. Sarantis Thanopoulos**

docente analista S.P.I. con funzioni di Training

17) **Dott. Marco Cristian Vitiello**

docente a contratto di Psicologia del Lavoro Univ. Sapienza di Roma

18) **Dott. Stefano Zago**

docente a contratto di Psicologia Generale Univ. Milano Statale

Agli esperti sono stati sottoposti i seguenti quesiti:

1. *Il Csm è chiamato ad individuare con propria delibera "l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria"*

Su quali basi e con quali strumenti ritiene sia possibile individuare quali sono le condizioni che denotano la idoneità-inidoneità di un concorrente – che ha fatto domanda per il concorso ed ha superato le tre prove scritte previste – a svolgere le funzioni di magistrato?

2. *La valutazione di idoneità psicoattitudinale viene svolta sulla base di due strumenti: un test ed un successivo colloquio svolto dalla commissione di esame alla quale partecipa, a questo solo fine, un esperto psicologo*

Come pensa debba essere articolato il test? (Numero di domande, tipo di domanda e tipo di risposta). Come valutare le risposte? Ritiene corretta una equiparazione nello svolgimento e nella valutazione del test psicoattitudinale alla prova di lingua (idoneo/non idoneo, senza motivazione alcuna)?

Nel corso delle audizioni (tenutesi dal 7.1.25 al 10.3.25) sono emerse due tesi in ordine alla natura delle prove psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati, che sono, a loro volta, espressione di due diversi modi di intendere il concetto di idoneità all'esercizio della funzione giudiziaria.

Secondo un **primo indirizzo**, le prove recentemente introdotte avrebbero lo scopo di valutare, nel candidato, le capacità cognitive specifiche necessarie per svolgere la professione di magistrato², in linea con la definizione datane dal Legislatore, che ha utilizzato il termine psicoattitudinale per qualificare sia il test che il colloquio.

Gli esperti che accolgono questa concezione hanno nettamente escluso l'opportunità di ricorrere a test di personalità.

Tali tipologie di test, infatti, non risponderebbero alle esigenze espresse dal Legislatore, in quanto scarsamente predittivi (valutando aspetti molto dinamici e variabili nel tempo), oltre

² cfr. audizioni del Prof. Di Nuovo del 14.1.25 e della Prof.ssa Molino del 4.2.25.

che soggetti a falsificazioni, poiché il candidato potrebbe rispondere alle domande in maniera diversa dalla realtà, alterandone i risultati.

La falsificazione, al contrario, non è possibile nei test psicoattitudinali, che stimolano l'esaminato ad esprimere al meglio le proprie capacità.

A differenza dei test di intelligenza, che mirano a misurare il quoziente intellettivo in modo generale, o dei test psicodiagnostici, che concorrono ad una valutazione clinica, i test psicoattitudinali sono una tipologia di test psicometrici progettati per misurare le capacità cognitive, le inclinazioni e il potenziale di un individuo in relazione a compiti, situazioni o ruoli specifici.

Il loro scopo è quello di ricercare nel candidato particolari abilità, come la capacità di ragionamento, la velocità di apprendimento, la soluzione di problemi e l'adattamento a contesti nuovi.

Questi strumenti sono largamente utilizzati in diversi ambiti (selezione del personale, valutazione delle risorse umane, orientamento professionale, progettazione di percorsi formativi personalizzati) e si rivelano particolarmente utili per valutare non tanto le conoscenze acquisite, quanto il potenziale di sviluppo e l'adattabilità di un individuo a compiti e situazioni³.

Premessa indispensabile per impostare questo tipo di indagine è la preventiva individuazione delle condizioni che configurano "l'idoneità cognitiva" per l'accesso alla magistratura, sulla base della quale procedere alla selezione dei candidati.

I test psicoattitudinali, infatti, devono essere costruiti con un esperto di "dominio" ovvero debbono essere strutturati con la collaborazione di chi conosce (magistrato o gruppi di magistrati) le peculiari abilità che caratterizzano la categoria professionale di riferimento, individuando così i temi da approfondire in sede di prova.

Nell'ambito delle selezioni aziendali normalmente è il committente il soggetto che effettua una *job analysis*, definendo il profilo del candidato ideale, rinviando successivamente allo psicologo la scelta delle prove, per misurare, con metodo scientifico, gli aspetti ricercati⁴; metodo, peraltro, utilizzato anche nel settore pubblico nell'ambito delle procedure di reclutamento delle figure dirigenziali⁵.

Alcune capacità – quali, ad esempio, la competenza verbale, il ragionamento logico, induttivo, deduttivo, abduttivo, la capacità di risolvere problemi, l'esame di realtà, la flessibilità, l'apertura mentale – sono state ritenute, da alcuni relatori, indispensabili per

³ cfr. audizione del Prof. Lazzari del 21.1.25.

⁴ cfr. audizione del Prof. Sartori dell'11.2.25.

⁵ cfr. audizione del Prof.ssa Manuti del 4.2.25.

l'aspirante magistrato che intenda esercitare la funzione giudiziaria con correttezza ed efficacia⁶.

In tale contesto, è emerso anche un altro aspetto particolarmente delicato da approfondire nella valutazione del concorrente, ovvero la possibile incidenza di *bias* cognitivi (preconcetti o illusioni cognitive)⁷ nel suo processo decisionale.

Una volta individuate le caratteristiche da ricercare nei candidati è possibile, da un punto di vista tecnico, entrare nella parte psicometrica, costruendo strumenti *ad hoc* o utilizzando strumenti già esistenti, nel rispetto dei criteri di qualità metrico-misurativa (*assessment*).

Un test attitudinale deve, infatti, possedere validità psicometrica, ovvero rispecchiare specifiche capacità che caratterizzano l'area peculiare che si vuole esaminare (validità discriminante), tanto che la soluzione delle prove non si deve poter raggiungere mediante capacità diverse da quelle che si stanno misurando. Scopo di esso è valutare la predittività della riuscita professionale del concorrente.

Per esempio, è stato suggerito⁸ da alcuni degli esperti l'utilizzo della *Item Response Theory*, un approccio psicometrico usato per i test di selezione in ambito universitario, che garantisce una serie di proprietà di misurazione e che ha il vantaggio di variare di anno in anno (quanto a domande da porre), rendendo così vane preparazioni dirette ad aggirare la valutazione, come invece accade per il test *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)*.

Sotto il profilo contenutistico, è stata menzionata⁹ la significativa esperienza di creazione di una prova *in basket*, ovvero una simulazione di situazioni tipiche che un candidato potrebbe affrontare nel corso della propria attività professionale. Questo test ha la funzione di valutare le *soft skills* (competenze trasversali), attraverso risposte chiuse che il concorrente deve scegliere in base alla sua esperienza e alle proprie caratteristiche. Ogni risposta è analizzata secondo una griglia scientifica che misura il *fit* tra le caratteristiche del candidato e quelle attese dal ruolo.

Per quanto riguarda propriamente la tempistica, per l'elaborazione di un nuovo test psicoattitudinale è stato ipotizzato, in analogia con l'esperienza di strutturazione delle prove universitarie TOLC, un lasso temporale di circa un anno e mezzo (5-6 mesi per la costruzione degli *item*, 6-12 mesi per la realizzazione di una versione applicabile in fase sperimentale, a cui va aggiunto il tempo necessario per l'applicazione a campione)¹⁰.

⁶ cfr. audizione della Prof.ssa Giannini del 10.3.25.

⁷ cfr. audizione del Prof. Gullotta del 21.1.25.

⁸ cfr. audizione del Prof. Spoto dell'11.2.25.

⁹ cfr. audizione della Prof.ssa Manuti cit.

¹⁰ cfr. audizione del Prof. Spoto cit.

In base alla previsione normativa, l'esito del test non potrà essere graduato bensì dicotomico (idoneo o non idoneo). Il test deve, ad ogni modo, essere tarato sulla "popolazione" dei magistrati, tramite campionamento, per evitare effetti distorsivi, escludendo lo svolgimento di test troppo facili o troppo difficili.

È stato, comunque, chiarito che una valutazione completa del candidato non potrà prescindere dal successivo colloquio.

Stando invece a un **secondo indirizzo**, espresso da taluni relatori (con diverse sfumature), sarebbe irragionevole, in fase avanzata della procedura concorsuale, svolgere prove dirette all'accertamento, nei candidati, di capacità cognitive specifiche, poiché queste sono state già evidenziate dal superamento delle prove scritte¹¹.

Di qui il suggerimento di introdurre una valutazione degli aspiranti magistrati spiccatamente finalizzata all'accertamento di psicopatologie nonché di disturbi di personalità¹².

Nondimeno i due ambiti debbono essere mantenuti distinti: infatti, se per quanto riguarda le psicopatologie (depressione, schizofrenia e alcune forme di disturbi ossessivi compulsivi) esistono dei criteri standardizzati (il principale è il DSM, *Diagnostic Statistical Manual*) che ne permettono l'individuazione, al contrario i tratti della personalità hanno carattere più sfumato.

Vi sono, dunque, da una parte la psicopatologia più evidente, che in certe fasi preclude lo svolgimento di un'attività professionale vera e propria, e dall'altra gli elementi di personalità, che non necessariamente sono connotabili come aspetti che poi produrranno errori sistematici o tendenze a opposizioni di tipo sistematico, ma che tuttavia vanno valutati anche in funzione dell'attività professionale che il candidato dovrà svolgere.

Per la valutazione dei tratti di personalità sono stati indicati vari tipi di test psicometrici, tra cui il *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (il più diffuso test di personalità psicopatologica), il PID-5 (un test di recente introduzione che misura cinque tratti di personalità e venticinque sfaccettature di tratto), il *Personality Assessment Inventory* (PAI) e il *Big Five* (che misura cinque tratti di personalità fondamentali, ripresi sia nel PID-5 che nel MMPI). È stato anche raccomandato l'uso di test che misurano elementi di personalità più specifici, come il *Pathological Narcissism Inventory*, per ricercare tratti narcisistici nel candidato, che potrebbero rivelarsi problematici in posizione di potere¹³.

Al fine di evitare un'alterazione dei risultati, è stato suggerito l'utilizzo di strumenti con scale di validità, come quelle presenti nel MMPI, che permettono di rilevare comportamenti

¹¹ cfr. audizione del Prof. Manca e del dott. Brenna del 4.2.25.

¹² cfr. audizione del Prof. Caltagirone del 7.1.25.

¹³ cfr. audizione del Prof. Dettore del 21.1.25.

falsificatori o risposte socialmente desiderabili. In alternativa, è stato individuato l'*Implicit Association Test* (IAT), che misura la personalità in modo implicito, basandosi sui tempi di reazione e riducendo così la possibilità di manipolazione consapevole.

Orbene, all'esito delle audizioni e di attento esame delle opposte opzioni, appare opportuno condividere il primo degli orientamenti in disamina.

Lo stesso risulta, infatti, più aderente al dettato normativo, in ragione della precisa scelta terminologica del Legislatore, che ha introdotto un test (successivo alle prove scritte) e un colloquio (in sede di prova orale) espressamente definiti psicoattitudinali.

Come illustrato, il test psicoattitudinale è strumento psicometrico impiegato per valutare attitudini specifiche e si distingue nettamente dal test clinico, utile per diagnosi psicopatologiche.

La disposizione normativa parrebbe, al riguardo, inequivoca.

Come segnalato dagli esperti in sede di audizione, si evidenzia, tuttavia, la necessità di procedere all'elaborazione di un test appositamente costruito e validato per il caso in esame, che tenga conto delle specificità delle funzioni giurisdizionali.

Appare, pertanto, necessario che la Sesta Commissione, – previa individuazione delle condizioni di inidoneità ostative all'accesso alla funzione giudiziaria - provveda all'elaborazione del predetto test, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicomетria.

A tal fine la Commissione si avvarrà della collaborazione di n. 4 esperti, scelti, tra quelli già auditi dalla commissione stessa, nel novero di coloro che hanno prospettato l'orientamento in questa sede condiviso e, segnatamente, individuati nelle persone di

1) Prof. Santo DI NUOVO

Prof. emerito di Psicologia Generale Univ. di Catania

2) Prof. ssa Monica MOLINO

Docente di psicologia del Lavoro Univ. di Torino

3) Giuseppe SARTORI

Docente di psicologia forense Univ. di Padova

4) Andrea SPOTO

Docente di psicomетria Univ. di Padova

Ai sopra indicati esperti saranno garantiti un rimborso spese e un compenso che saranno determinati con delibera del Comitato di Presidenza previo parere della Decima Commissione.

Gli attuali componenti della sesta commissione coadiuveranno i componenti subentranti, all'atto del mutamento della composizione della commissione, al fine di garantire la necessaria continuità tenuto conto dei lavori già svolti.

Al di là delle ipotetiche indicazioni emerse nel corso delle audizioni, in merito ai tempi per la strutturazione e la validazione del test, mediante, tra l'altro, adeguato campionamento statistico, non è allo stato possibile prevedere, ragionevolmente, termini certi per l'ultimazione dei lavori.

Per quanto sopra esposto,

delibera

di autorizzare la Sesta Commissione ad elaborare i test di cui in parte motiva da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea plenaria.”

①

ORDINE DEL GIORNO RAS 22 OTTOBRE 2025

PRATICA DI SESTA COMMISSIONE 9/PP/2024 (introduzione, nell'ambito delle prove per l'accesso alla magistratura ordinaria, di una specifica valutazione dell'idoneità psicoattitudinale alle funzioni giurisdizionali).

EMENDAMENTO ADDITIVO

Nell'ultimo capoverso di pag. 3 della proposta, dopo le parole "La Sesta commissione, allo scopo di individuare le condizioni di inidoneità ostative all'accesso alla funzione giudiziaria" e prima delle parole "ha provveduto all'audizione di 19 esperti", inserire le seguenti parole:

"ha aperto la presente pratica, nella quale sono confluite le tre richieste di apertura menzionate in epigrafe, presentate da componenti del Consiglio il 25 e il 27 marzo 2024, nell'immediatezza della notizia dell'approvazione del decreto legislativo n. 44/ 2024, promulgato il 28 marzo 2024, nonché l'esame della lettera aperta di 414 magistrati, pure menzionata in epigrafe, pervenuta il 13 maggio 2024. La presente delibera viene dunque adottata in formale ottemperanza al precetto legislativo. Va infatti rilevato che la norma che ha introdotto i test e il colloquio psicoattitudinale nella procedura concorsuale è stata introdotta successivamente alla trasmissione a questo Consiglio dello schema del decreto legislativo (su cui il CSM ha espresso il proprio parere con delibera del 13 marzo 2024)."

ANTONIO LOSENTINO

Antonino Laganà (A. LAGANÀ)

Luciano Chierelli (L. CHIERELLI)

Maurizio Carbone (M. CARBONE)

Marcello Basilio (MARCELLO BASILIO)

Michele Forziati (MICHELE FORZIATI)

Domenico Tullio Morelli (DOMENICO MORELLI)

Roberto D'Auria (ROBERTO D'AURIA)

Michele Forziati (MICHELE FORZIATI)

Domenica Miele (DOMENICA MIELE)

Depositato dal Cons.

22 OTT. 2025
1050Il funzionario di seduta
Dr.ssa Maria CiarnielloGABRILO
LAGANÀ
CHIERELLI
CARBONE M.
BASILIO
ABENAVOLI
MORELLI
BISOGNI
D'AURIA
FORZIATI
MIELE